**FAC- SIMILE**

1. **CO.CO.CO Amministrativo gestionale:**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**NOTA BENE: gli schemi e le indicazioni di seguito fornite servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia in precedenza sintetizzata. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze imperfezioni, omissioni od errori fermo restando che gli affiliati ed i tesserati devono in ogni caso verificare con tecnici e consulenti di propria fiducia la rispondenza, la completezza e la adattabilità dei fac simili rispetto alla specifica situazione di proprio interesse.**

1. **CO.CO.CO amministrativo gestionale**

**Fac-simile Schema di contratto**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

**A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE**

Con la presente scrittura privata:

### TRA

## …………..……………– con sede in ………………., Via …………………………….C.F………………………………., P.Iva ………………….. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente …………………………., domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche Committente), da una parte

#### E

…………………, nato a………………il …………………… e residente in…………………….., via…………………………………..C.F……………………………

(di seguito anche “Collaboratore”) dall’altra parte

**Premesso**

a) che il Committente è una ………..iscritta al RAS;

b) che il Committente, ha constatato la necessità di assicurarsi prestazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i,;

c) che il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a collaborare a favore della Committente, secondo le modalità di seguito specificate, svolgendo l’attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione, che gli consenta (sempre compatibilmente con l’impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l’espletamento dell’attività sopra indicata;

Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue.

**Art.1 - Premesse**

1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**Art.2 - Natura del rapporto**

1. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e ai sensi dell’ art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell’attività dedotta nel presente contratto.

**Art.3 - Oggetto dell’incarico**

1. Il Committente conferisce al Collaboratore, che s’impegna a svolgerlo, ai sensi degli artt.2222 e segg. l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il miglior svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica organizzata in qualità di …………………..(a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi), che si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell’incarico ricevuto.

2.Le parti, nel quadro quivi delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano

che:

- il Collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli Uffici del Committente;

- all’uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;

- potrà utilizzare, se ed in quanto gli necessitassero, le strutture e le attrezzature del Committente purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;

- il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario del Committente, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

**Art.4 -Durata**

1. Il presente contratto avrà durata a partire dal …… e fino al …….. Alla naturale scadenza del termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto tra le parti, salvo esplicito consenso delle stesse, formulato per iscritto, a rinnovarne il contenuto. Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

2.In caso di recesso, il Collaboratore avrà diritto al compenso maturato fino alla data di efficacia del recesso, come innanzi precisata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino a tale data.

3.Le parti pattiziamente convengono a tal fine di ritenere l’attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell’incarico.

4.Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

**Art.5 - Obblighi del Collaboratore**

1. Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui all’art.4 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma ed indipendente l’incarico, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione ed in base alle indicazioni programmatiche di massima che la Committente, in occasione di apposite riunioni o briefing, fornirà al solo fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le prestazioni del Collaboratore stesso. Il Collaboratore avrà in ogni caso l’obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta della/dei surriferita/i persona/e, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

2.Lo svolgimento delle attività di cui all’art.4 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

3.Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l’impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l’attività svolta dalla Committente.

4.Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all’esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all’operato posto in essere da esso Collaboratore nell’ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto.

5.Il Collaboratore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto. Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

**Art.6 - Obblighi della Committente**

1. La Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore l’importo forfettariamente determinato in complessivi Euro \_\_.\_\_\_,00 (diconsi euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificamente prevista.

2.Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il Collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al Collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all’esecuzione dell’incarico.

3.Il surriferito importo complessivo, in relazione all’articolazione temporale dell’incarico ed alla richiesta formulata in tal senso dal Collaboratore, sarà erogato, con bonifico bancario, in quote mensili e saranno corrisposte alla fine di ciascun mese, previa predisposizione della regolare documentazione fiscale.

**Art.7 - Clausola risolutiva espressa**

1. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, fermi i diritti di cui al comma 2 dell’art. 4 della presente scrittura e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Federazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi di seguito previste:

a) la mancata prestazione dell’attività richiesta dal Committente al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre dieci giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con il Committente;

b) la violazione degli obblighi di correttezza e segretezza;

c) l’esecuzione negligente dell’incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all’attività del Committente.

**Art.8 - Cessione del contratto**

1. Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

**Art.9 - Trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. 34-35 -36**

1. Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista dalla normativa legale tempo per tempo vigente per i rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa con particolare riferimento:

- quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto quanto agli aspetti fiscali, alla qualità di sostituto d’imposta della Committente che, in quanto tale opererà le ritenute fiscali a titolo di acconto delle imposte sui redditi eccedenti la fascia imponibile di Euro 15.000,00 conformemente alla normativa tributaria attualmente in vigore;

- quanto agli aspetti previdenziali all’applicazione dei versamenti, con le relative ripartizioni tra le parti (2/3 carico federazione 1/3 carico collaboratore) previsti dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni nonché ai relativi decreti attuativi sulla fascia imponibile superiore a Euro 5.000,00;

- quanto agli aspetti assicurativi all’iscrizione INAIL, ex D. Lgs. n. 38 del 2000 e seguenti, a cura della Committente. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per 1/3 e per 2/3 a carico della federazione.

2.Il Collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere per la Committente non rientrano nell’oggetto di arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

3.Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale, che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutti i dati necessari (e le eventuali variazioni degli stessi) per il corretto assolvimento degli obblighi anzidetti gravanti sulla Committente.

**Art.10 - Testo unico delle norme di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali - Decreto Lgs. n. 196 del 30/6/2003**

**1.** Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili – dei soggetti con cui verrà a contatto nell’ambito delle finalità istituzionali delil Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;

b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali del Committente;

c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

**2.** Con la sottoscrizione del contratto, altresì, il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo

**Art.11 -Tutela salute e sicurezza d.lgs 81/2008**

1. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l’uso della strumentazione aziendale eventualmente messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall’azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall’art. 66, comma 4 del D.L.gvo 276/03.

2.La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione aziendale redatto ai sensi dell’artt. 28 e ss. del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui il Collaboratore dichiara di aver preso visione.

**Art.12 - Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 del 2001**

1. In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Committenti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” la Committente segnala al Collaboratore, attesa l’estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto, che l’incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto, anche per giusta causa, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici.

2.Sin da ora il Collaboratore esonera espressamente il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da proprie dichiarazioni mendaci e/o incomplete, impegnandosi a manlevare il Committente da eventuali danni, sanzioni e/o qualsiasi altra conseguenza negativa dovesse derivare da tali dichiarazioni.

**Art.13 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 81/2015 art. 2, comma 2, lett. d), agli artt. 2222 e segg. c.c. ed agli artt. 409 e segg. c.p.c..

**Art.14 - Foro competente**

1. Qualsiasi controversia derivante o connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di ………, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.

**Art.15 - Disposizioni finali**

1. Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

2.Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

---------------, lì

Letto, Confermato, Sottoscritto

Il Committente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Collaboratore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 3 (oggetto del contratto), Art. 4 (durata), Art. 5 (obblighi del collaboratore), Art. 7 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (divieto di cessione del contratto) e Art. 14 (foro competente).

Il Committente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Collaboratore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_